

Prot. n. 61/19  
Circ. n. 03/19

Roma, 28 febbraio 2019

A tutte le Scuole Edili/Enti unificati  
Ai Formedil regionali

e, p.c. al CdA Formedil

**Oggetto: Indicazioni per applicazione obblighi L.124/2017.**

In merito alle segnalazioni pervenute da alcune Scuole Edili/Enti unificati circa l'applicazione degli obblighi di trasparenza per gli enti non commerciali attivati dalla legge sulla concorrenza n. 124 del 2017, la scrivente significa quanto segue.

La normativa citata (denominata "Legge annuale per il mercato e la concorrenza") prevede un regime di pubblicità e trasparenza per i soggetti che ricevono sovvenzionamenti dalla Pubblica Amministrazione. Tra i soggetti indicati dall'art. 125, nonché dalla Circolare del Ministero del Lavoro n. 2 del 11.1.2017, vengono annoverate anche le associazioni e, come tali quindi, sono ricomprese le Scuole Edili/Enti unificati nell'eventualità percepiscano tali sovvenzionamenti.

Tale obbligo, decorrente dal 2019:

- interessa tutte le somme ricevute nell'anno solare precedente se di importo pari o superiore a € 10.000 complessivi;
- è assolto tramite pubblicazione delle informazioni sul proprio sito Internet entro il 28 febbraio di ogni anno.

Con riferimento ai vantaggi economici che devono essere oggetto di pubblicità, la norma indica un criterio ampio nell'identificazione degli stessi. Infatti, come disposto dal citato articolo 125 l'obbligo riguarda "sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere".

Come precisato nella Circolare del Ministero del Lavoro sopra citata, sono da ritenere **vantaggi economici** da pubblicare:

- **contributi / sovvenzioni / sostegni** a vario titolo ricevuti dalle P.A. ed enti assimilati che siano di importo superiore a 10.000 euro;
- **somme erogate dalla P.A. a titolo di corrispettivo** "cioè di una controprestazione che costituisce il **compenso per il servizio effettuato o per il bene ceduto** (come avviene nei rapporti contrattuali), in quanto traenti titolo da un rapporto giuridico caratterizzato, sotto il profilo causale, dall'esistenza di uno scambio".

Per completezza espositiva, si aggiunga che il vantaggio economico attribuito dalla P.A. può consistere anche in **risorse strumentali** come, ad esempio, il comodato di un bene mobile / immobile. In tal caso, per adempiere agli oneri pubblicitari va preso a riferimento il valore dichiarato dalla P.A. che ha attribuito il bene in questione.

Sono comprese anche le somme derivanti dal 5 per mille.

**Categorie coinvolte**

1. Associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno 5 regioni individuate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale; le associazioni e le fondazioni, nonché tutti i soggetti che hanno assunto la qualifica di ONLUS
2. Le imprese

### **Obblighi**

Le due categorie (per semplicità enti di terzo settore da una parte e imprese dall'altra) sono soggette a indicazioni differenti.

Gli **enti** coinvolti devono pubblicare le informazioni indicate sui propri siti o portali digitali. In mancanza del sito dedicato, possono pubblicare sulla propria pagina *facebook* o sulla pagina internet della rete associativa alla quale aderiscono.

Le **imprese**, invece, devono pubblicazione di informazioni nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa del bilancio consolidato, ove esistente.

### **Arco temporale**

L'obbligo scatta a partire dal 2019, relativamente ai vantaggi economici ricevuti a partire dal 1° gennaio 2018. Si usa, quindi, il criterio contabile di cassa, considerando quindi le somme ricevute nell'anno solare precedente indipendentemente dall'anno di competenza a cui si riferiscono.

### **Valore economico**

La somma di 10.000 euro va considerata in senso cumulativo: l'obbligo di informazione scatta quando il totale dei vantaggi economici ricevuti sia pari o superiore a questa cifra. Andranno quindi pubblicati, gli elementi informativi relativi a tutte le voci che, nel periodo di riferimento, hanno concorso al raggiungimento o al superamento di tale limite, anche se inferiori a 10.000 euro.

### **Tra le informazioni da pubblicare sono ricomprese:**

- a) denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
- b) denominazione del soggetto erogante;
- c) somma incassata (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante);
- d) data di incasso;
- e) causale.

Con l'invito a dare seguito alla normativa in oggetto, si rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si rendesse necessario.

Cordiali saluti.

Il Vicepresidente  
*Dott. Antonio Di Franco*



Il Presidente  
*Sig. Ernesto Bruni Zani*

